

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (78)68**

**Vol. 1978/0024**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 68 def.

Bruxelles, 27 febbraio 1978.

## RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che conclude un accordo commerciale tra la Comunità economica  
europea e la Repubblica popolare cinese

-----

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO COMMERCIALE  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

---

1. Nella sessione 22 novembre 1977 il Consiglio aveva definito le linee direttrici delle trattative da avviare con la Repubblica popolare cinese per la conclusione di un accordo commerciale. Su questa base, le trattative tra la Commissione ed una delegazione cinese hanno avuto luogo dal 30 gennaio al 3 febbraio 1978.
2. La delegazione della Commissione era presieduta dal sig. Roy DENMAN, direttore generale per le Relazioni esterne della Commissione ; la delegazione cinese era guidata dal sig. SUN Sou-CHANG, direttore della 3a sezione del ministero del Commercio estero.
3. Il testo francese negoziato dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese è già stato messo a disposizione dei rappresentanti degli Stati membri presso il Comitato speciale dell'articolo 113.
4. L'Accordo concreta i risultati delle trattative svolte tra le delegazioni comunitaria e cinese. Esso è conforme alle direttive che il Consiglio aveva definito nella sessione del 22 novembre 1977.

La Commissione ritiene quindi di aver adempiuto il compito assegnatole dal Consiglio ; di conseguenza, la Commissione raccomanda al Consiglio di avviare le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo con la Cina.

5. La Commissione trasmette in allegato al Consiglio la sottoindicata raccomandazione, intesa alla conclusione ed alla messa in applicazione dell'accordo :

- raccomandazione di regolamento che conclude l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese.

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che conclude un accordo commerciale tra la Comunità economica  
europea e la Repubblica popolare cinese

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione ;

considerando che è opportuno concludere l'accordo commerciale negoziato  
tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese,  
firmato a Bruxelles il

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

L'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la  
Repubblica popolare cinese è approvato a nome della Comunità.  
Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica prevista  
all'articolo 11 dell'accordo.

Articolo 3

All'interno della Commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio  
Il Presidente

ACCORDO COMMERCIALE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE .

---

Il Consiglio delle Comunità Europee e il governo della Repubblica popolare cinese, desiderosi di sviluppare sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci delle parti contraenti, gli scambi economici e commerciali tra la Repubblica popolare cinese e la Comunità Economica Europea nonché di dare un nuovo impulso ai loro rapporti, hanno deciso di concludere il presente accordo contenente le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Le due parti contraenti si cercheranno, nel contesto delle rispettive leggi e normative in vigore, di promuovere e di intensificare gli scambi commerciali. A tal fine, esse ribadiscono la loro volontà:

- a) di attuare tutte le misure opportune per creare condizioni favorevoli agli scambi commerciali;
- b) di adoprarsi con la massima sollecitudine per migliorare la struttura degli scambi commerciali onde pervenire ad una più vasta diversificazione degli stessi e
- c) di esaminare, ciascuna per proprio conto e con uno spirito positivo, le proposte formulate dall'altra parte contraente, in particolare in sede di commissione mista allo scopo di agevolare gli scambi commerciali.

Articolo 2

1. Le due parti contraenti si concedono nelle loro relazioni commerciali il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda:

- a) i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi tipo applicati all'importazione, all'esportazione, alla riesportazione o al transito delle merci, comprese le modalità di riscossione di questi dazi e imposte;

- b) le normative, le procedure e le formalità inerenti allo sdoganamento, al transito, al deposito provvisorio e al trasbordo delle merci importate o esportate;
- c) le tasse ed altre imposizioni interne che gravano direttamente o indirettamente sulle merci e sui servizi importati od esportati;
- d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze di importazione o di esportazione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei seguenti casi:

- a) ai vantaggi concessi da una delle parti contraenti agli Stati che fanno parte con la stessa di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
- b) ai vantaggi accordati da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi per facilitare il commercio di frontiera;
- c) alle misure che possano essere attuate da una o dall'altra parte contraente per far fronte agli obblighi inerenti agli accordi internazionali sui prodotti di base.

### Articolo 3

Le parti contraenti cercheranno di agevolare l'espansione armoniosa dei reciproci scambi commerciali e di contribuire secondo i rispettivi mezzi ad equilibrarli. Qualora si manifestasse uno squilibrio, il problema deve formare oggetto di un esame in sede di Commissione mista per raccomandare le misure necessarie al miglioramento della situazione.

### Articolo 4

1. La Repubblica popolare cinese riserverà un'accoglienza favorevole alle importazioni provenienti dalla Comunità Economica Europea. A tal fine, le competenti autorità cinesi si adopereranno affinché gli esportatori della Comunità abbiano la possibilità di usufruire interamente delle possibilità di scambio con la Cina.

2. La Comunità Economica Europea tenderà verso una maggiore liberalizzazione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. A tal fine, essa cercherà di estendere progressivamente l'elenco dei prodotti per i quali sono state liberalizzate le importazioni provenienti dalla Cina e di aumentare il volume dei contingenti. Le modalità di applicazione verranno esaminate nel quadro della Commissione mista.

#### Articolo 5

1. Le due parti contraenti sono tenute a fornire informazioni reciproche sui problemi che potrebbero manifestarsi nei loro scambi commerciali e ad avviare, con l'intento di promuovere gli scambi commerciali, consultazioni amichevoli volte alla ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Ciascuna delle due parti si asterrà dall'attuare misure prima delle consultazioni.
2. Nel caso eccezionale in cui la situazione non consenta alcun indugio, però, ogni parte può attuare misure ma deve prima cercare con la massima sollecitudine di procedere ad una consultazione amichevole.
3. Nell'applicazione delle misure descritte al paragrafo 2, ciascuna parte contraente cercherà di non compromettere gli obiettivi generali dell'accordo.

#### Articolo 6

Le due parti contraenti si impegnano a promuovere le visite di persone, gruppi e delegazioni degli ambienti economici, commerciali e industriali, a facilitare gli scambi nonché i contatti industriali e tecnici a carattere commerciale, a favorire l'organizzazione reciproca delle fiere e delle esposizioni nonché la prestazione dei servizi ad esse inerenti.

Esse devono concedersi le massime agevolazioni nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7

Lo scambio di merci e la prestazione di servizi tra le due parti contraenti si svolgeranno secondo i prezzi e le tariffe conformi ai mercati.

Articolo 8

Le parti contraenti decidono di effettuare i pagamenti delle transazioni, conformemente alle rispettive leggi di regolamentazione in vigore, in renminbi, in moneta degli Stati membri della Comunità oppure in qualsiasi moneta convertibile accettata dalle due parti interessate.

Articolo 9

1. Viene istituita una Commissione Mista del Commercio Cina - CEE composta da rappresentanti della Repubblica popolare cinese e da Rappresentanti della Comunità Economica Europea.

2. La Commissione Mista è incaricata:

- di sorvegliare e di esaminare il funzionamento del presente accordo;
- di esaminare tutte le questioni che potrebbero sorgere nel corso dell'applicazione del presente accordo;
- di studiare i problemi che possono costituire un ostacolo allo sviluppo degli scambi;
- di ricercare i mezzi e le nuove possibilità di sviluppo degli scambi tra le parti e di esaminare gli altri problemi inerenti agli scambi commerciali;
- e
- di formulare raccomandazioni in grado di contribuire al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

3. La Commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Pechino e a Bruxelles. Possono essere convocate di comune accordo riunioni straordinarie, su richiesta di una delle parti contraenti. La presidenza della Commissione Mista viene esercitata alternativamente da ciascuna delle due parti.

Qualora queste ultime lo ritenessero necessario, la Commissione mista potrebbe istituire gruppi di lavoro incaricati di assisterla nei suoi compiti.

Articolo 10

Per quanto riguarda la Comunità Economica Europea, il presente accordo è valido sui territori nei quali si applica il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, nelle condizioni disposte da detto trattato.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tale fine. Esso è concluso per un periodo di 5 anni.

L'accordo viene tacitamente rinnovato ogni anno se nessuna delle due parti notifica per iscritto sei mesi prima della sua scadenza la sua intenzione di rescinderlo.

Possono tuttavia esservi introdotte modifiche di comune accordo tra le due parti per tener conto delle nuove eventuali situazioni. In fede di quanto precede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles il 1978, in due esemplari nelle lingue tedesca, inglese, danese, francese, italiana, olandese e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica  
popolare cinese

Per il Consiglio delle  
Comunità Europee